

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25969 del registro di Segreteria, proposto dal signor O. M. L., nato ad Omissis il Omissis C.F. Omissis residente ad Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pettinau (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S., in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 novembre 2023, l'avv. Elena Pettinau e l'avvocato Stefania Sotgia.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, con ricorso depositato in data 6 giugno 2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 358/2021 della Sezione Sardegna, e l'assegnazione di un termine perentorio all'INPS al fine di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'esecuzione integrale della sentenza in oggetto; con vittoria di spese e competenze professionali;

- Che, con sentenza n. 358/2021 la Sezione giurisdizionale Sardegna ha accolto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella misura del 2,44% così come determinato con la sentenza QM/PRES/SEZ n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;
- Che, in data 3 marzo 2023, è stato ritualmente notificato all'INPS formale atto di diffida a adempiere;
- Che, in data 19 novembre 2023, la difesa dell'INPS si è costituita in giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi hanno provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, in esecuzione della sentenza della Corte dei conti Sardegna n. 358/2021, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995; ha dichiarato che l'aggiornamento della rata di pensione e la liquidazione delle differenze dei ratei arretrati sono stati disposti con la mensilità di dicembre 2023; ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
- Che la difesa del ricorrente, con nota del 21 novembre 2023, ha dato atto che l'INPS ha provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento e, considerato che il ricorrente ha già ricevuto il c.d. *cedolino*, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell'INPS in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

- Che all’udienza del 30 novembre 2023 la difesa dell’INPS ha insistito per la compensazione delle spese;
- Che, in ordine alle spese di giudizio, osservato che l’INPS ha provveduto in merito all’istanza, con provvedimento in data 31 ottobre 2023, solo a seguito di ricorso giurisdizionale, in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, l’Istituto resistente deve essere condannato alle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’INPS al pagamento - in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 30 novembre 2023.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d’Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 19/01/2024

IL DIRIGENTE

Dr. Paolo Carrus

(f.to digitalmente)